

Ordinanza Corte di Cassazione 28/1/2009 n. 2128**Imposta comunale sulla pubblicità - accertamento - Superficie dell'impianto e durata della pubblicità****FATTO E DIRITTO**

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.: "La C.T.R. del Lazio ha rigettato l'appello del Comune di Roma nei confronti di Va. Ro. titolare della ditta SP. di Va. Ro. confermando l'annullamento di un avviso di accertamento per imposta di pubblicità per mancanza dell'indicazione delle ragioni per le quali l'imposta dovesse essere applicata per l'anno intero e per la superficie di 18 mq.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune di Roma, la Ro. non si è costituita.

Con il primo motivo il Comune deduce l'illogicità della motivazione in quanto nessuno degli avvisi di accertamento si riferiva a impianti di 18 mq.

La censura sembra inammissibile in quanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente omette di trascrivere gli avvisi sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti di valutare la fondatezza della censura, cfr. tra le tante da ultimo Cass. nn. 7488 e 11460 del 2007.

Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito, si deduce che in forza del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 7 e 12 la superficie tassabile è quella dell'impianto e non già quella effettivamente utilizzata.

La censura sembra priva di rilevanza in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale l'avviso di accertamento sarebbe stato nullo per mancanza della motivazione sulla indicazione delle ragioni per le quali la superficie tassabile è quella dell'impianto e non quella utilizzata. La questione era quindi se l'avviso di accertamento dovesse contenere a pena di nullità anche tale indicazione e non soltanto i fatti, cioè gli impianti esistenti loro ubicazione e misura, rilevanti ai fini del tributo accertato."

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, esso vada rigettato; che non deve provvedersi in ordine alle spese non essendo costituita l'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 [Stampa il documento](#)